

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 30 novembre 2017

tra

- INTESA SANPAOLO S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)

e

- le OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UGL CREDITO, UILCA, UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB;

premessi che

- nel Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Gruppo) la Divisione Capital-Light Bank (di seguito CLB) cura l'ottimizzazione dell'impiego del capitale e della liquidità, minimizzando gli asset "non core";
  - all'interno della CLB, Intesa Sanpaolo RE.O.CO. S.p.A. (di seguito REOCO) è la società di investimento dedicata alla commercializzazione degli asset immobiliari che provengono dalle garanzie del Gruppo;
  - la specifica attività di valorizzazione dei cespiti e vendita degli stessi, con l'obiettivo di una più efficiente gestione dei crediti in sofferenza, è volta a favorire un'accelerazione delle attività di recupero della Banca;
- in base al modello di business adottato, REOCO interviene con un approccio evoluto e con un'attività di investment e asset management, sfruttando appieno le sinergie con le altre strutture della Divisione e l'utilizzo dei canali nazionali e internazionali del Gruppo;
- tenuto conto dello specifico business immobiliare, il passaggio al contratto complementare del credito consente una migliore integrazione di REOCO con le altre strutture della Divisione e del Gruppo, agevolando le accennate sinergie di competenze, scopi e risultati;

si conviene quanto segue:

<sup>FABI</sup>  
M. Cristofari

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

*[Signature]*

FIRST/CISL  
*[Signature]*

UNITA' SINDACALE  
Falcri Silcea Sinfub

*[Signature]*

UILCA  
*[Signature]*

FISAC/CGIL  
*[Signature]*

UGL CREDITO  
*[Signature]*

2. In considerazione delle specifiche attività svolte e della normativa legale e contrattuale vigente, ISP ha manifestato la volontà di applicare ai dipendenti di REOCO, anche di futura assunzione, il contratto complementare di cui all'articolo 3, comma 2 del CCNL Credito 31 marzo 2015 (di seguito contratto complementare), nonché le normative ed i trattamenti aziendali tempo per tempo vigenti presso il Gruppo.
3. Il Personale di REOCO, già in servizio al 31 dicembre 2017, continuerà a svolgere le medesime mansioni a oggi svolte e la regolamentazione del rapporto di lavoro sarà la medesima sino a quando il contenuto delle suddette sia identico o equivalente.
4. Il Personale di REOCO, già in servizio al 31 dicembre 2017, è pertanto inquadrato ai sensi della disciplina prevista dall'Appendice 1 del CCNL Credito 31 marzo 2015, nell'ambito delle categorie e dei livelli retributivi compatibili con le mansioni svolte, assicurando la tutela del trattamento economico complessivamente riconosciuto da REOCO, ivi compresa la salvaguardia delle anzianità di servizio effettive e convenzionali maturate alla data del 31 dicembre 2017.
5. Ai fini del criterio di salvaguardia retributiva di cui al punto precedente, il Personale interessato è inserito nella categoria corrispondente a quella di attuale appartenenza, nel livello retributivo del contratto complementare immediatamente inferiore rispetto alla retribuzione contrattuale nazionale del Commercio spettante al 31 dicembre 2017 e l'eventuale differenza viene inserita in apposito assegno *ad personam*, da assorbire in caso di inquadramento superiore anche economico. Nel medesimo assegno *ad personam* è parimenti inserito l'eventuale ulteriore trattamento economico fruito presso REOCO. La retribuzione fruita a titolo di scatti di anzianità presso REOCO sarà inserita in apposito assegno *ad personam* che non sarà assorbito dai futuri scatti di anzianità. L'applicazione di quanto precede dovrà tenere conto che la retribuzione è attualmente corrisposta su 14 mensilità, mentre a far tempo dal 1° gennaio 2018 l'erogazione avverrà su 13 mensilità, con la precisazione che il pagamento dei ratei eventualmente sospesi della quattordicesima mensilità, avverrà con la retribuzione del mese di dicembre 2017.
6. In materia di orario di lavoro si applicano le disposizioni del citato CCNL Credito, tenendo conto che:
  - a. l'orario di lavoro settimanale è fissato in 40 ore, di norma 8 giornaliere dal lunedì al venerdì;
  - b. all'inizio di ogni anno a ciascun dipendente che non abbia orario di lavoro articolato in turni, sarà riversata nella banca delle ore la differenza relativa alla riduzione di 30 minuti settimanali (23 ore annuali).
7. Per quel che concerne la previdenza complementare, ferme restando le disposizioni di legge in materia, dal 1° gennaio 2018 il Personale di REOCO potrà iscriversi al Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo Pensione ISP).

A fronte dell'iscrizione al Fondo Pensione ISP con effetto dal 1° gennaio 2018 – da perfezionare entro il 28 febbraio 2018 – fatti salvi i tempi tecnici necessari a garantire l'effettivo versamento, sono riconosciuti, esclusivamente al Fondo Pensione ISP, il contributo aziendale come più oltre definito e l'eventuale contribuzione a carico dell'iscritto, su comparto individuato dall'iscritto tra quelli in essere a tale data, fermo restando che:

- in caso di mancata scelta del comparto da parte dell'iscritto il contributo sarà versato al comparto finanziario garantito;
- sarà consentito il trasferimento della posizione già in essere presso i Fondi Pensione Commercio al Fondo Pensione ISP, anche in un momento successivo all'iscrizione, secondo



UNITA' SINDACALISTE  
Fideri Sicea Sigea

UILCA  
Metobal

FISAC/CAIC  
UG-CREDITO

le modalità e le regole del Fondo stesso. In tal caso, nell'eventualità di richiesta di anticipazione sulle posizioni del Fondo Pensione ISP, i periodi pregressi potranno essere computati esclusivamente laddove, al momento della richiesta, l'iscritto dia esplicita attestazione mediante autocertificazione di detti periodi;

- nel caso in cui esista una contribuzione in capo al dipendente, l'azienda datore di lavoro proseguirà nel versamento di quanto previsto a tale titolo salvo che il dipendente richieda la diminuzione o la sospensione della contribuzione a proprio carico al momento dell'iscrizione al Fondo Pensione ISP;
- dalla medesima data del 1° gennaio 2018 cessa la contribuzione sia dell'azienda sia dell'iscritto ai fondi pensione di attuale appartenenza.

Tenuto conto della diversa base imponibile ad oggi applicata per la contribuzione datoriale, l'aliquota contributiva sarà determinata con riferimento alla data del 31 dicembre 2017, raffrontando l'imponibile dei Fondi Pensione Commercio rispetto all'imponibile costituito dalle voci stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare.

A condizione che sia perfezionata l'iscrizione al Fondo Pensione ISP, ferme le eventuali aliquote superiori come calcolate con riferimento al 31 dicembre 2017 in applicazione del paragrafo che precede, l'aliquota datoriale minima sarà pari al 2% delle voci stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare, a decorrere dal 1° gennaio 2018. Tale contributo sarà incrementato al 2,5% dal 1° gennaio 2019, al 3% dal 1° gennaio 2020 e al 3,5% con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Il c.d. "tfr inoptato", versato a Fondi Pensione Commercio ai sensi dell'articolo 8, 7° comma del D.Lgs. 252/2005, sarà versato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2018, al comparto finanziario garantito del Fondo Pensione ISP.

11. 10. In materia di assistenza sanitaria integrativa il Personale, se iscritto al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo, continua ad essere destinatario della complessiva normativa applicata sulla base delle regole attuative dell'Accordo 2 ottobre 2010 e successive modifiche e integrazioni. Il restante Personale sarà iscritto al predetto Fondo Sanitario a decorrere dal 1° gennaio 2018, o dalla data di assunzione se successiva, con applicazione della complessiva normativa statutaria.
9. Il buono pasto giornaliero viene attribuito secondo il valore, le condizioni e le modalità tempo per tempo vigenti nel Gruppo.
10. Per quanto attiene alle eventuali ferie non fruiti al 31 dicembre 2017 il Personale manterrà il residuo delle ferie maturate. A far tempo dal 1° gennaio 2018, a detto Personale verranno applicate le regole proprie del CCNL Credito tempo per tempo vigente, con un numero minimo di giornate di ferie attribuito pari a 22.
11. Nel caso in cui il Personale interessato abbia maturato residui ROL non fruiti, gli stessi saranno versati nella banca delle ore con scadenza entro il 30 giugno 2019. Ove fossero presenti posizioni negative si procederà con l'addebito dell'equivalente a valere sulle 23 ore spettanti ai sensi del punto 6 del presente accordo. Per il Personale inserito nella categoria dei quadri si procederà all'eventuale monetizzazione/addebito dei residui con la retribuzione di gennaio 2018.



UNITA' SINDACALE  
Falsani Silcea Siffari  
Valli R. 

FABI

FISAC/CGIL

Robertano 

UILCA




UGL CREDITO  


Fingit asl  


12. In materia di condizioni agevolate, REOCO continua ad assicurare al Personale il mantenimento delle condizioni comuni a tutte le aziende del Gruppo.
13. Le regole stabilite dal presente accordo si applicano dal 1° gennaio 2018 a tutto il Personale di REOCO anche in caso di eventuali trasferimenti individuali verso altre società del Gruppo con mantenimento delle mansioni di cui al punto 3 del presente accordo, ferma restando l'esigenza di specifica adesione da parte di ciascun dipendente interessato, da formalizzarsi in sede di commissione di conciliazione sindacale ai sensi della disciplina prevista dall'Appendice 1 del CCNL Credito 31 marzo 2015.

*Boian*

INTESA SANPAOLO S.p.A.  
(anche n.q. di Capogruppo)



FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UGL CREDITO

UILCA

UNITÀ SINDAGALE FALCRI SILCEA SINFUB